

DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2023
23/2023/R/COM

ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 18, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS PER DISAGIO ECONOMICO, PER L'ANNO 2023

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1236^a riunione del 31 gennaio 2023

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/2008), e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto-legge 4/2019) e in particolare l'articolo 5, comma 7;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com recante “Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016” (di seguito: deliberazione 499/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, n. 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, n. 223/2021/R/com (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022 188/2022/R/com (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com (di seguito: deliberazione 380/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 619/2022/R/com con cui è stato avviato il procedimento per la revisione delle modalità di determinazione degli ammontari dei bonus sociali elettricità e gas (di seguito: deliberazione 619/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com con cui sono stati aggiornati, i valori dei bonus sociali per il primo trimestre 2023 e adottate disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e gas (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com (di seguito: deliberazione 13/2023/R/com);
- il documento di consultazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 646/2022/R/com (di seguito: documento per la consultazione 646/2022/R/com);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche: legge di bilancio 2022) contiene all'articolo 1, commi 17 e 18 disposizioni in relazione al bonus elettrico e al bonus gas per l'anno 2023;
- in particolare, all'articolo 1:
 - il comma 17 prevede: *“Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.*
 - il comma 18 prevede: *“Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.”;*
- con il documento per la consultazione 646/2022/R/com, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alla revisione urgente delle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas a partire da gennaio 2023;
- gli obiettivi di tali interventi regolatori urgenti sono stati illustrati nel documento per la consultazione 646/2022/R/com al fine di assicurare l'utilizzo ottimale delle risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato per il “rafforzamento” dei bonus sociali, salvaguardando ad un tempo la semplicità e tempestività applicativa, in particolare considerando l'impatto sui sistemi di fatturazione degli operatori (distributori e venditori) che applicano i bonus sociali;
- gli operatori e le loro associazioni che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale condiviso gli orientamenti proposti ma hanno rappresentato, nelle

proprie osservazioni, l'esigenza di assicurare semplicità attuativa delle norme previste dal DDL Bilancio in tema di bonus sociali;

- per quanto concerne l'indicazione della legge di bilancio 2022 circa la *“necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell'ISEE”* più bassi, le associazioni dei consumatori che hanno partecipato alla consultazione hanno condiviso quanto affermato nel documento per la consultazione in relazione al fatto che *“si tratta di una decisione di politica sociale, a carattere redistributivo, che in linea di principio non dovrebbe spettare a una autorità indipendente bensì al decisore politico”*;
- con la deliberazione 735/2022/R/com l'Autorità è intervenuta con urgenza sul meccanismo ordinario di erogazione dei bonus sociali, al fine di assicurare – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del DDL Bilancio approvato, successivamente convertito in legge – l'effettivo beneficio previsto, per i clienti finali domestici dell'energia elettrica e del gas titolari di bonus sociale, per l'intero primo trimestre 2023, differenziato in base al livello del parametro ISEE;
- come evidenziato nella suddetta deliberazione 735/2022/R/com, al fine di assicurare agli aventi diritto ai bonus sociali che presentano la DSU nel I trimestre 2023 l'erogazione dell'agevolazione per l'intero I trimestre 2023, è necessario un intervento straordinario per la definizione di specifiche modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza del I trimestre 2023 in quanto, senza tale intervento, l'attuale disciplina contenuta nella deliberazione 63/2021/R/com non consentirebbe l'erogazione del bonus per l'interezza di tale trimestre;
- pertanto, con la medesima deliberazione 735/2022/R/com l'Autorità ha definito i bonus sociali per i beneficiari per i quali non c'è soluzione di continuità, in ragione dell'esigenza di permettere l'erogazione a decorrere dal 1 gennaio 2023, e rinviato a successivo provvedimento, da adottare nel corso di gennaio 2023, la determinazione dei bonus sociali per gli altri beneficiari, assicurando comunque l'erogazione per l'intero I trimestre 2023;
- con la deliberazione 13/2023/R/com, in ottemperanza delle disposizioni normative sopra richiamate, con decorrenza 1 gennaio 2023, l'Autorità ha disposto:
 - l'aggiornamento dal 1 gennaio 2023, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del DM 29 dicembre 2016, del valore della soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4, del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendo tale valore pari a 9.530 euro;
 - l'innalzamento a 15.000 euro del valore della soglia dell'ISEE per l'accesso al bonus elettrico e gas, sulla base di quanto disposto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, per l'anno 2023;

- l'aggiornamento delle classi di agevolazione previste dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com come modificato dalla deliberazione 13/2023/R/com;
- l'invio da parte di INPS al Gestore del SII dei dati funzionali al riconoscimento dei bonus sociali, per le classi di agevolazione come aggiornate dal presente provvedimento, delle DSU attestate nel 2023, a decorrere dal mese di febbraio 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di rispondere al dettato normativo che prevede il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza del I trimestre 2023 agli aventi diritto che presentano la DSU nel I trimestre 2023 sono state valutate diverse opzioni di intervento, tra le quali anche l'ipotesi di intervenire esclusivamente sulle differenti valorizzazioni delle agevolazioni in considerazione della data di attestazione delle DSU, che avrebbero tuttavia determinato il proliferare di regole e di codici di agevolazione da applicare, comportando inevitabilmente difficoltà implementative per gli operatori e tempistiche di applicazione più lunghe, a svantaggio dei clienti finali;
- l'ipotesi di intervento straordinario ritenuto conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 della legge di bilancio 2022, nonché di maggiore semplicità applicativa e velocità di implementazione, è stata individuata nella modifica della data di inizio agevolazione dei bonus 2023 attivati con riferimento alle DSU attestate nel I trimestre 2023, attribuita dal SII nell'ambito del processo di attivazione dei bonus di cui alla deliberazione 63/2021/R/eel;
- per quanto concerne la modulazione dei bonus sociali in relazione all'ISEE, pure compresa in quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 della legge di bilancio 2022, le agevolazioni derivanti dalle disposizioni richiamate nel primo periodo di tale comma, in materia di bonus sociali, ovvero il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 per il settore elettrico e il decreto-legge 185/2008 per il settore gas, sono state "estese" ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 4/2019;
- l'articolo 1, comma 318, della legge di bilancio 2022, prevede che detto comma 7 dell'articolo del decreto-legge 4/2019 sia abrogato dal 1 gennaio 2024.

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- prevedere che i bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2023 riconosciuti agli aventi diritto per i quali l'attestazione della DSU avvenga nel I trimestre 2023 decorrano dalla data del 1 gennaio 2023 o, in caso la suddetta attestazione avvenga successivamente al I trimestre 2023, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com. Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus di competenza dell'anno

2022 ancora in corso, il bonus sociale di competenza dell'anno 2023 decorre in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2022;

- stabilire che i bonus sociali attivati a decorrere dal 1° gennaio 2023 siano riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, definito dal gestore del SII considerando una durata ordinaria pari a 12 mesi, fatto salvo il verificarsi di una delle cause di interruzione anticipata dell'agevolazione previste dalla deliberazione 63/2021/R/com, mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3.3 della deliberazione 380/2022/R/com.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2022, e tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione 646/2022/R/com, e in particolare delle osservazioni formulate dalle associazioni dei consumatori partecipanti a tale consultazione, che:
 - ai beneficiari di bonus sociale appartenenti alle classi a), b) e c) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornate dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il bonus sociale nella misura stabilita dalla deliberazione 735/2022/R/com per il I trimestre 2023;
 - ai beneficiari di bonus sociale appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge di bilancio 2022, sia riconosciuto il bonus nella misura dell'80% di quanto stabilito dalla deliberazione 735/2022/R/com per il I trimestre 2023 per contemperare la tutela dei beneficiari e rispettare le esigenze di garantire un maggior risparmio introdotte dalla legge di bilancio

DELIBERA

1. di stabilire che i bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2023 riconosciuti agli aventi diritto per i quali venga attestata la DSU nel I trimestre 2023 decorrano dalla data del 1 gennaio 2023 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com. Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus di competenza dell'anno 2022 ancora in corso, il bonus sociale di competenza dell'anno 2023 decorre in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2022;

2. di stabilire che i bonus sociali attivati a decorrere dal 1 gennaio 2023 siano riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione, definito dal gestore del SII considerando una durata ordinaria pari a 12 mesi, mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo le seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario:
 - a) per i clienti domestici diretti dei settori energia elettrica e gas naturale, il Gestore del SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica a ciascuna impresa di distribuzione, a ciascun Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e a ciascuna Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR nel periodo di agevolazione, le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell'agevolazione per quanto di rispettiva competenza;
 - i. relativamente a ciascun periodo di agevolazione, le imprese di distribuzione sono tenute a liquidare le quote di bonus nei confronti degli utenti del dispacciamento/della distribuzione associati al punto di prelievo/punto di riconsegna nel suddetto periodo: in particolare, nel caso in cui l'utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna nel periodo di agevolazione non sia il medesimo utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII, le imprese di distribuzione sono tenute a riconoscere i ratei pregressi dei bonus sociali 2023 in un'unica soluzione all'utente associato alla fornitura per il periodo pregresso e a darne notifica al medesimo;
 - ii. le controparti commerciali sono tenute a liquidare il bonus sociale ai clienti finali relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, nel caso in cui la controparte commerciale non sia più associata alla fornitura al momento dell'individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, deve erogare il bonus per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale o tramite altra modalità indiretta individuata dall'operatore;
 - b) per i clienti domestici indiretti, con le modalità ordinarie di cui alla deliberazione 63/2021/R/com.
3. di stabilire che le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus di cui al presente articolo sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.
4. di stabilire che:
 - a) ai beneficiari di bonus sociale appartenenti alle classi a), b) e c) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornate dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il bonus sociale nella misura stabilita dalla deliberazione 735/2022/R/com per il I trimestre 2023;

- b) ai beneficiari di bonus sociale appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il bonus sociale nella misura stabilita dalle Tablelle 10-bis e 12-bis allegate alla presente deliberazione per il I trimestre 2023;
- 5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e Finanza, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), nonché alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini